Ladispoli, 8 settembre 2012

Spett.le
Federazione Italiana Dama
Largo De Bosis, 1
ROMA

Segreteria

C.a. Ing. Carlo Bordini

Via e mail

PROVVEDIMENTO EMESSO A SEGUITO DELLA
SENTENZA N. 79/2011 RESA DAL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDIOPING

Io sottoscritto, **Avv. Roberto Cartella**, in qualità di Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina ed in virtù dei poteri conferiti dall'art. 11 del Regolamento Giustizia e Disciplina, nonché dagli altri vigenti Regolamenti

PREMESSO CHE

i) con sentenza n. n. 79/2011 (allegata al presente provvedimento), il Tribunale Nazionale Antidoping, all'esito del procedimento disciplinare promosso a carico dell'atleta **Loris Milanese** in seguito dei controlli antidoping effettuati nel corso della manifestazione damistica denominata ***47° Campionato Italiano Assoluto di Dama Internazionale***, celebratosi in località Arta Terme (UD) in data 30 ottobre 2011, visti gli artt. 2.1. e 10.4 del Codice WADA, ha dichiarato il Milanese responsabile dell'addebito ascrittogli, infliggendogli la sanzione della squalifica di un mese (peraltro, già scontata), nonché, *inter alia*, l'*invalidazione* dei risultati eventualmente conseguiti dalla data della riscontrata positività dell'atleta;

ii) la **Federazione Italiana Dama** è tenuta ad adottare tutte le misure idonee a consentire l'a concreta efficacia delle disposte misure dal TNA, occorrendo determinare quali conseguenze produca in concreto la disposta *invalidazione* dei risultati conseguiti dal Milanese, trattandosi nel caso di specie di decidere in merito all'assegnazione del 47° titolo di Campione Italiano Assoluto di Dama Internazionale.

RITENUTO

iii) che l'invalidazione dei risultati sopra menzionata è misura specificamente prevista dall'art. 8 Codice WADA "*con le relative conseguenze, incluse la perdita di medaglie, punti e premi*", pur se la laconica disposizione si limita a prevedere solo le conseguenze che si producono a carico dell'atleta coinvolto, senza nel contempo fornire soluzioni specifiche adottabili in merito alle concrete attività che la Federazione Sportiva di riferimento deve porre in essere, tenendo conto che l'invalidazione *ex tunc* dei risultati *individuali* delle competizioni dovrebbe, in linea di principio, riverberarsi sulla "sorte" generale della medesima competizione.

iv) che l'applicazione di siffatta soluzione - che importerebbe, in assenza di ulteriori provvedimenti, la mancata assegnazione, in via definitiva, del menzionato titolo di Campione Italiano 2011 - non appare seriamente prospettabile, tenendo conto che l'organizzazione dei Campionati Italiani costituisce uno dei capisaldi delle attività organizzative demandate dal CONI alle singole Federazioni Nazionali.

v) che, nella stessa ottica, non appare, neppure percorribile la soluzione di disputare *ex novo* il Campionato Italiano di Dama Internazionale 2011, potendosi ragionevolmente presumere che l'alterazione dei risultati della manifestazione imputabili alla partecipazione del Milanese abbia impattato sostanzialmente in eguale misura, direttamente ovvero indirettamente, sulle *performance* di tutti i partecipanti e che, quindi, l'invalidazione dei (soli) risultati di quest'ultimo appare misura sufficiente a "salvare" la validità generale del Campionato, senza dunque penalizzare l'economia della manifestazione ed i sacrifici dei partecipanti;

vi) che, alla luce di quanto sopra, si ritiene, per contro, ragionevole e conforme ai principi generali di giustizia sportiva disporre **l'assegnazione** del **titolo di Campione Italiano di Dama Internazionale 2011 all'atleta classificatosi al secondo posto**, con conseguente necessità di aggiornamento della classifica generale della competizione, da ritenere validamente disputata nel suo complesso, ma senza che le variazioni del punteggio ELO RUBELE prodotte e registrate per tutti i giocatori che hanno preso parte alla manifestazione siano pregiudicate dalla revoca del titolo di Campione Italiano all'atleta Milanese.

vii) che tale soluzione (i.e. assegnazione del titolo al secondo classificato) trova conforto in autorevoli precedenti essendo stata praticata in altre discipline sportive ed anche la più conforme vuoi alla stessa lettera dell'art. 8 NSA - il quale riferisce l'invalidazione ai risultati ***individuali*** senza pregiudicare la validità dell'intera competizione - vuoi ai generali principi conservativi che impongono di ritenere validamente espletata una manifestazione sportiva anche nell'eventualità che ad essa prendano parte giocatori che non avrebbero potuto essere ammessi.

P.Q.M.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, in ossequio alla menzionata pronuncia n. 79/2011 resa dal TNA, si dispone la revoca dell'assegnazione del titolo di Campione Italiano Assoluto di Dama Internazionale 2011 assegnato all'atleta **Loris Milanese** e la contestuale assegnazione del titolo all'atleta - risultato secondo classificato - **Walter Raimondi**.

Si comunichi

Ladispoli, 8 settembre 2012

Avv. Roberto Cartella